

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 171-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come emendata dal Protocollo del 23 febbraio 1968, aperto alla firma a Bruxelles il 21 dicembre 1979

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame riguarda la ratifica e l'esecuzione del Protocollo del 21 dicembre 1979 di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, già emendata con il Protocollo 23 febbraio 1968.

Con il Protocollo del 1968, si sono regolate, nella materia del trasporto marittimo, ipotesi non precedentemente disciplinate nella Convenzione del 1924. Con il Protocollo di cui al presente disegno di legge si prevede esclusivamente l'identificazione di una nuova unità di misura monetaria, non soggetta — come la misura aurea prevista nella Convenzione — alle oscillazioni che,

in modo particolare nell'ultimo decennio, hanno reso assai difficoltosa la soluzione delle controversie a causa della precarietà di un regola sempre più lontana da esigenze di stabilità e di universalità.

Secondo una linea di ammodernamento adottata anche in altre Convenzioni internazionali, la nuova unità di misura prevista è quella del cosiddetto « diritto speciale di prelievo », il cui valore è determinato dal Fondo monetario internazionale.

Tenendo conto delle osservazioni fin qui esposte, sia pure sinteticamente, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzare la ratifica del Protocollo del 21 dicembre 1979.

TAVIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come emendata dal Protocollo del 23 febbraio 1968, aperto alla firma a Bruxelles il 21 dicembre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VIII del Protocollo stesso.